

Sezione: SEZIONI RIUNITE

Esito: SENTENZA

Numero: 11

Anno: 2003

Materia: PENSIONI

Data pubblicazione: 30/05/2003

REPUBBLICA ITALIANA

n.11/2003/QM

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

A

SEZIONI RIUNITE

in sede giurisdizionale, composta dai signori magistrati:

dott. Francesco CASTIGLIONE MORELLI Presidente

dott. Davide MORGANTE Consigliere

dott. Antonio Carlo PENSA Consigliere rel.

dott.sa Maria Letizia DE LIETO VOLLARO Consigliere

dott. Tommaso MIELE Consigliere

dott. Fulvio Maria LONGAVITA Consigliere

dott. Salvatore NICOLELLA Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sulla questione di massima iscritta al **N.ro. 162/SR/QM** del registro di Segreteria, rimessa dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, in composizione monocratica quale giudice delle pensioni, con ordinanza n. 416/2002 in data 31 dicembre 2002, emessa sul ricorso iscritto al N. 5430 ex 3150/M del registro di Segreteria di detta Sezione territoriale, proposto dal sig. Antonio Folino;

Vista la predetta ordinanza, gli atti e documenti di causa;

Visto l'art. 1, settimo comma, del d.l. 15 novembre 1993, n. 453, convertito nella legge 14 gennaio 1994, n. 19;

Uditi, nella pubblica **udienza del 30 aprile 2003**, con l'assistenza del segretario rag. Pietro Montibello, il relatore cons. Antonio Carlo Pensa ed il rappresentante del P.M. nella persona del V.P.G. Alfonso Tranchino;

RITENUTO IN FATTO

Nel corso di un giudizio in materia di pensioni militari proposto dall'ex maresciallo dei Carabinieri Antonio Folino, collocato in congedo in data 29 gennaio 1983, tendente ad ottenere il riconoscimento del diritto alla riliquidazione del proprio trattamento di pensione a decorrere dalla cessazione dal servizio o, in via subordinata, dal 1° gennaio 1992, previa equiparazione con il trattamento economico attribuito al personale della Polizia di Stato, la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, in composizione monocratica quale giudice delle pensioni, ha rimesso alle SS.RR la soluzione della seguente questione di massima: *"se ai sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri, in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 121/81, ma cessati anteriormente al 1° gennaio 1992, debba riconoscersi il diritto alla riliquidazione della pensione a decorrere da tale ultima data, previa equiparazione al trattamento economico previsto per gli ispettori della Polizia di Stato"*

Riferisce il giudice rimettente che, con la legge 1° aprile 1981, n. 121, il legislatore ha perseguito l'obiettivo di parificare tutte le forze di Polizia sotto il profilo retributivo attraverso l'estensione del trattamento economico del personale della Polizia di Stato all'Arma dei Carabinieri ed ai Corpi previsti dai commi primo e secondo dell'art. 16 della stessa legge (Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato e Corpo degli agenti di custodia). A tali fini il comma 17 dell'art. 43 rimandava ad una tabella allegata alla legge stessa, poi sostituita dall'art. 9 della legge 12 agosto 1982, n. 569, la quale escludeva dall'equiparazione le qualifiche degli ispettori di polizia, nel presupposto testuale che per questi "non vi è corrispondenza con i gradi e le qualifiche del precedente ordinamento della P.S. né con i gradi del personale delle altre Forze di Polizia".

La predetta disposizione e l'allegata tabella sono state dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale, adita dal giudice amministrativo, con la sentenza n. 277 del 3 - 12 giugno 1991 nella parte in cui, escludendo le qualifiche degli ispettori di polizia, non consentiva l'equiparazione per i sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri. Con tale sentenza il giudice delle leggi si è limitato a statuire l'irragionevolezza della citata esclusione, omettendo consapevolmente ogni intervento additivo riservato all'esclusiva competenza del legislatore, il quale ha disciplinato la materia con il d.l. 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 6 marzo 1992, n. 216.

Con detto provvedimento legislativo:

a) in primo luogo è stata autorizzata la spesa (art.1) per la definizione degli effetti economici delle sentenze della Corte costituzionale n. 277 del 1991, del Consiglio di Stato n. 986/91 e del TAR Lazio n. 1249/91, nel frattempo intervenute e concernenti l'equiparazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, ricorrenti, agli ispettori della Polizia di Stato;

b) contemporaneamente (artt. 2 e 3) è stata fissata la decorrenza dal 1° gennaio 1992 del nuovo trattamento economico dei sottufficiali (dei Carabinieri, della Guardia di finanza, e del Corpo Forestale dello Stato), del personale dei ruoli dei sovrintendenti e corrispondenti qualifiche della Polizia di Stato e della Polizia penitenziaria, nonché lo scaglionamento delle competenze arretrate per i soli ricorrenti;

c) infine (art. 4) è stato tutelato il diritto dei dipendenti non ricorrenti alla percezione di arretrati, a decorrere dal 1° gennaio 1987, per il più favorevole inquadramento.

Nulla, invece, è stato previsto per il personale collocato a riposo e segnatamente per quello in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 121/81 ma cessato prima del 1° gennaio 1992.

La disparità di trattamento che in tal modo si è venuta a creare tra sottufficiali ricorrenti e sottufficiali non ricorrenti non è stata censurata da parte della Corte Costituzionale, la quale, con la sentenza n. 455/93 ha escluso l'illegittimità dell'art. 1, primo comma, e dell'art. 2, primo comma, del predetto d.l. n. 5/92, convertito in legge n. 216/92, nella parte in cui fissa la diversa decorrenza della perequazione economica per i sottufficiali che avevano fatto ricorso al giudice amministrativo e per quelli che tale ricorso non avevano proposto nel presupposto che " la scelta del legislatore di introdurre una disciplina differenziata tra la posizione dei ricorrenti e quella dei non ricorrenti, per quanto attiene al computo delle competenze arretrate, non è affetta da censure di arbitarietà o irragionevolezza, anche alla luce del rilievo che il

principio di equilibrio del bilancio ha nella ponderazione degli interessi riservata al legislatore”.

Riferisce ancora il remittente che anche il giudice amministrativo non ha potuto fare altro che allinearsi a tale orientamento, stabilendo che il diritto alla percezione degli arretrati sussiste solo in favore di coloro che alla data di entrata in vigore della legge n. 216/92 avevano conseguito una sentenza favorevole (Cons. di Stato, Sez. IV, n. 809 del 15.10.1994).

Per quanto riguarda, poi, la posizione del personale, ovviamente non ricorrente, cessato dal servizio nell'arco temporale che va dall'entrata in vigore della legge n. 121/81 sino al 31.12.1991 e pertanto non annoverato tra i destinatari della legge n. 216/92, la Corte Costituzionale, adita dalla Corte dei conti — Sezione Giurisdizionale per la regione Piemonte, con la sentenza n. 241 del 27 giugno 1996 ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, del d.l. n. 5/92, conv. in legge n. 216/92 per violazione del principio per cui gli effetti della sentenza dichiarativa dell'illegittimità costituzionale di una norma retroagiscono al momento dell'entrata in vigore della stessa. In particolare, la Corte ha ribadito che nell'escludere il personale in quiescenza dall'equiparazione operata con la legge n. 216/92 il legislatore non ha violato alcun precetto costituzionale in quanto “la scelta in concreto del meccanismo di perequazione è riservata al legislatore, chiamato ad operare il bilanciamento tra le varie esigenze nel quadro della politica economica generale e delle concrete disponibilità finanziarie.”

Il giudice rimettente ritiene che, nonostante l'intervento del giudice delle leggi, il contrasto giurisprudenziale, insorto sin dal periodo immediatamente successivo all'entrata in vigore della legge n. 216/92 che aveva trovato espressione in pronunce talora favorevoli ai ricorrenti (Sez. Giur. Veneto n. 181/94; Sez. Giur. Marche n. 184/94), talaltra sfavorevoli (Sez. Lombardia n. 701,781,930,931/95) non risulta essere stato superato, rinvenendosi sentenze di segno opposto addirittura nell'ambito di ciascuna Sezione.

L'orientamento giurisprudenziale favorevole all'accoglimento della pretesa dei ricorrenti si basa sostanzialmente sull'argomentazione che a seguito della sentenza del giudice delle leggi n. 277/91, il principio della equiparazione del trattamento economico sulla base della omogeneizzazione delle funzioni ha ritrovato piena espansione. Di conseguenza, dato che le sentenze della Corte Costituzionale hanno efficacia ex tunc e quindi si applicano a tutti i rapporti ancora non esauriti, ne deriva che i sottufficiali dell'Arma in servizio al momento dell'entrata in vigore della legge n. 121/81 (come il ricorrente) hanno acquisito un diritto soggettivo di natura patrimoniale alla riliquidazione del trattamento economico sulla base dell'equiparazione retributiva con i pari grado o qualifica del personale della Polizia di Stato. Tale diritto, per il suo riconoscimento, non ha bisogno di una norma legislativa espressa, ma scaturisce direttamente dall'art. 43, comma 17, della legge n. 121/81 come modificata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 277/91. In quest'ottica la legge n. 216/92 nel riconoscere alla generalità dei sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri in servizio al 1°.1.1992 il diritto all'equiparazione economica non preclude il riconoscimento di tale beneficio a decorrere dalla stessa data anche a favore dei non ricorrenti che sono cessati dal servizio dopo l'entrata in vigore della legge n. 121/81 ma anteriormente al 1°.1.1992 (Sez. Giur. Campania del 31.1.2000; Sez. Giur. Toscana n. 572/2002; Sez. Giur. Molise n. 50/96).

Non meno consistente è l'orientamento di segno contrario, (Sez. Giur.

Calabria n. 441 e n. 453/2001; n. 671/2002; Sez. Giur. Campania n.79 e n.353/2002; Sez. Giur. Lombardia n. 1129, 1718, 1723/2002; Sez. Giur. Abruzzo del 12.7.2001 in vertenza Conte c/ Ministero della Difesa; Sez. Giur. Puglia n. 1082, n. 389 e n. 390/2001; Sez. Giur. Sardegna n. 7/2000; Sez. Giur. Veneto n. 1554 e n. 1555 /2001; Sez. Sicilia n. 1063/2001) che sostanzialmente si fonda sull'argomento, di cui agli artt. 43 e 53 del T.U. 29.12.1973, n. 1092, secondo il quale la base pensionabile è costituita dall'ultimo stipendio o paga spettante, ancorché non materialmente percepiti al momento della cessazione dal servizio. Poiché i sottufficiali dei carabinieri (nonché della Guardia di Finanza e del corpo Forestale dello Stato) non ricorrenti, cessati dal servizio nell'arco temporale più volte indicato dopo l'entrata in vigore della legge n. 121/81 ma prima del 1°.1.1992, non hanno mai percepito il trattamento economico derivante dall' equiparazione con gli ispettori della Polizia di Stato, di esso non può tenersi conto ai fini della riliquidazione della pensione sia pure con decorrenza da tale ultima data. Né può ritenersi che essi abbiano mai acquisito, a prescindere dall'effettiva percezione, il diritto a tale trattamento economico, non solo perché non è espressamente previsto dalla legge n. 216/92 secondo la lettura che di tale norma ha dato sia la giurisprudenza amministrativa che quella contabile in sede di attività di controllo (cfr deliberazione n. 35/98), ma soprattutto alla luce della giurisprudenza della Corte Costituzionale, la quale con la sentenza n. 241/96 ha escluso l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, del d.l. 7.1.1992, n. 5, nella misura in cui, escludendo dall'equiparazione il personale in quiescenza ma ancora in servizio alla data del 1981, verrebbe violato il principio per cui gli effetti della sentenza dichiarativa dell'illegittimità costituzionale di una norma retroagiscono al momento dell'entrata in vigore della stessa, fermo restando che la scelta del legislatore di escludere il personale in quiescenza dall' equiparazione operata con la legge n. 216/92 non viola nessuna norma costituzionale, trattandosi di materia riservata alla sua discrezionalità da esercitarsi tenuto conto dei limiti derivanti dalle esigenze di bilancio.

Nell'ambito di tale orientamento giurisprudenziale è stata denunciata la palese infondatezza dell'assunto secondo il quale con la sentenza n. 277/91 il giudice delle leggi avrebbe disposto la piena ed automatica equiparazione anche sotto il profilo economico tra i sottufficiali, poiché il giudice delle leggi volutamente ha evitato ogni pronuncia additiva ed ha attribuito al legislatore il compito di determinare la misura della retribuzione costituente la c.d. base pensionabile (sul punto in particolare Sez.. Calabria e Puglia citate). Infatti, detta sentenza è stata configurata "come sentenza di tipo annullatorio ma non a carattere additivo, di aggiunzione della normativa vigente, ossia di sostituzione della Corte al legislatore sul punto specifico" (Sez. Giur. Lombardia del 15.5.2002, vertenza Ferrara c/ Ministero della Difesa).

Conclusivamente, il giudice rimettente riferisce di non ritenere condivisibile il percorso motivazionale dell'orientamento giurisprudenziale favorevole ai ricorrenti, perché da un lato si fonda su un presupposto avente carattere solo tendenziale e la cui piena espansione è rimessa alla discrezionalità legislativa per quanto riguarda i profili temporali e modali, dall'altro contrasta inequivocabilmente con il principio della identificazione della base pensionabile con lo stipendio spettante all'atto della cessazione dal servizio e disattende il chiaro enunciato del giudice delle leggi.

Ciò posto e nonostante che la giurisprudenza del giudice d'appello si è andata consolidando in senso favorevole ai ricorrenti (Sez.II Centrale ex

plurimis: n. 87/97/A del 1997, 309/2001/A, n. 11/2002/A), egli non ritiene che tale situazione possa avere efficacia preclusiva della proposizione della questione di massima, considerato da un lato che il contrasto tra pronunce di primo e secondo grado rientra nella fisiologia del processo (SS.RR. n. 26/QM/98) e dall'altro che la contraria tesi comporterebbe l'inammissibile limitazione *praeter legem* della competenza istituzionalmente riservata alle Sezioni Riunite, sicché egli sostiene che sussistano i presupposti per la rimessione alle SS.RR. in sede di risoluzione di questione di massima ai sensi dell' art. 1, settimo comma, del d.l. 15 novembre 1993 n. 453, convertito con modificazioni dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, poiché la questione proposta nei termini sopra riferiti afferisce ad un punto di diritto che presenta oggettivamente particolari difficoltà interpretative che hanno già dato luogo ad indirizzi giurisprudenziali difformi ed è evidente la sua rilevanza nel giudizio a *quo*.

La Procura generale, nella memoria depositata l' 11 aprile 2003, dopo aver ripercorso l'*iter* legislativo e lo sviluppo della giurisprudenza al riguardo, pone in evidenza:

- che con l'art. 4 del d.l. 16 maggio 1994, n. 290, convertito nella legge 15 luglio 1994, n. 443, il legislatore ha precisato che "l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del d.l. n. 5/92, conv. in legge 216/92, deve intendersi, nell'ambito degli stanziamenti ivi previsti, riferita a tutti i sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, anche per quanto attiene le competenze arretrate e le modalità di pagamento di cui all'art. 2, comma 2, del decreto stesso";

- che dai lavori preparatori sia della legge 443/94, sia della legge 216/92, emerge chiaramente la volontà del legislatore non solo di assicurare gli arretrati anche ai non ricorrenti, ma di fissare per questi ultimi la decorrenza del quinquennio a ritroso dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza n. 277/91 (20 giugno 1991).

Il P.G. ritiene, quindi, che il diritto all'equiparazione economica fra appartenenti ai Carabinieri ed alla Guardia di Finanza e quelli della Polizia di Stato non sorge per effetto della legge 121 del 1981, ma, per quanto riguarda la concreta individuazione della corrispondenza» fra gradi e qualifiche ed i connessi effetti retributivi, solo ed esclusivamente ad opera della legge 216 del 1992, nei precisi termini in cui questa ha provveduto ad attribuire i relativi benefici con esatta determinazione anche degli aspetti cronologici.

Quanto al personale collocato a riposo, secondo il P.G. non risulta che la legge 216 abbia avuto finalità perequative, sicché, considerato che per gli articoli 43 e 53 del T.U. 29 dicembre 1973, n. 1092, la base pensionabile è costituita dall'ultimo stipendio o paga spettante, si deve ritenere fondato l'orientamento giurisprudenziale sfavorevole alla riliquidazione della pensione, sia pure con decorrenza 1° gennaio 1992, ai sottufficiali dei Carabinieri (e della Guardia di Finanza) che, cessati dal servizio dopo l'entrata in vigore della legge 121/1981, non abbiano mai goduto dei benefici dell'equiparazione, avendo il legislatore previsto il pagamento delle competenze arretrate nei limiti del quinquennio antecedente alla data della richiamata sentenza della Corte Costituzionale n. 277 del 1991.

Di conseguenza, il P.G. conclude nel senso che alla questione di massima debba darsi soluzione in conformità alle indicazioni della Corte Costituzionale e cioè che la riliquidazione del trattamento pensionistico con ricalcolo della base pensionabile spetta soltanto ai sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri che abbiano goduto degli arretrati avendoli effettivamente percepiti, in quanto

collocati a riposo nel quinquennio antecedente la data del 20 giugno 1991. Nell'udienza di trattazione, il rappresentante del P.M., richiamando la memoria già depositata, ne ha confermato il contenuto, ribadendo che il diritto vivente, desumibile dalle pronunce della Corte costituzionale, del Consiglio di Stato e della Sezione del controllo, esclude che l'equiparazione retributiva tra le varie Forze di polizia sorga direttamente dalla legge n. 121 del 1981, per affermare, invece, che è frutto esclusivo della legge 216 del 1992, sicché ha concluso per la soluzione della questione di massima prospettata nel senso che la riliquidazione del trattamento pensionistico con ricalcolo della base pensionabile spetta soltanto ai sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri, collocati a riposo nel quinquennio antecedente la data del 20 giugno 1991, che abbiano goduto degli arretrati avendoli effettivamente percepiti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, in composizione monocratica quale giudice delle pensioni, ha rimesso a queste SS.RR la soluzione della seguente questione di massima: "se ai sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri, in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 121/81, ma cessati anteriormente al 1° gennaio 1992, debba riconoscersi il diritto alla riliquidazione della pensione a decorrere da tale ultima data, previa equiparazione al trattamento economico previsto per gli ispettori della Polizia di Stato".

Ai fini dell'ammissibilità della questione proposta da una Sezione regionale va ricordato che queste SS.RR. hanno avuto modo di pronunciarsi, affermando (sentenza 22/QM/1998) che non è configurabile tra Sezioni regionali di primo grado e Sezioni centrali di appello un contrasto di giurisprudenza tale da legittimare, ai sensi dell'art. 1, comma settimo, del d.l. 15 novembre 1993, n. 453, convertito, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, il deferimento di questione di massima, tanto più quando sussista uniformità nell'orientamento delle Sezioni di appello nello specifico argomento.

Nella fattispecie, il contrasto di giurisprudenza che giustifica la proposizione della questione di massima non investe soltanto le Sezioni regionali, bensì anche le Sezioni centrali d'appello, le quali non sempre si sono pronunciate in modo univoco. Infatti, secondo la Sez. 1^a (sentenza 18 aprile 2000, n. 127), la sentenza della Corte costituzionale 12 giugno 1991, n. 277, ha avuto ad oggetto la mancata individuazione, nell'art. 43, comma 17, della legge. 1° aprile 1981, n. 121, nella tabella "C" allegata e nella nota in calce alla tabella medesima, della qualifica di ispettore di polizia che doveva costituire, nella ritenuta omologia delle indicate funzioni, il criterio di corrispondenza per la determinazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri e la pronuncia della Consulta si è limitata alla declaratoria di illegittimità costituzionale della indicata disposizione di legge e della richiamata tabella, con la censura della mancata comparazione tra ispettori di Polizia e sottufficiali dei Carabinieri, evitando ogni intervento conseguentemente additivo circa retribuzione in concreto spettante agli indicati soggetti, nella espressa consapevolezza che ciò nella specie era vietato al Giudice delle leggi anche in relazione al contenuto del quesito portato al giudizio. Sempre secondo la Sezione 1^a centrale d'appello, al di fuori della descritta statuizione di illegittimità, la Corte costituzionale non ha ritenuto immediatamente operativa la citata sentenza n. 277/1991, ma ha supposto la necessità di un intervento legislativo per la riespansione del principio di equiparazione, secondo l'omogeneità delle funzioni, tra le due categorie di soggetti interessati, intervento operato con il d.l. 7 gennaio 1992,

n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 6 marzo 1992, n. 216, la quale, nel disciplinare, in maniera specifica, la corrispondenza di qualifiche e livelli retributivi tra sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri e l'omologa articolazione delle altre forze di polizia, ha assicurato copertura finanziaria agli oneri indotti in conseguenza delle pronunce del giudice delle leggi e dei giudicati del Consiglio di Stato e del TAR Lazio, favorevoli ai sottufficiali dell'Arma ricorrenti, e garantito, altresì, ai sottufficiali non ricorrenti la perequazione del trattamento economico con decorrenza, però, dal 1° gennaio 1992, sicché, attesa la portata non additiva della menzionata sentenza costituzionale e la decorrenza non retroattiva della legge 216/1992, i benefici introdotti da quest'ultima possono riflettersi sul trattamento di quiescenza degli interessati nei limiti in cui contribuiscono a determinare la base pensionabile ai sensi del d.P.R. n. 1092 del 11973.

Nell'ambito della Sezione 2^a giurisdizionale centrale d'appello, l'indirizzo prevalente (nn. 87/97/A, 44/98/A, 59/99/A, 101/99/A) è nel senso che i sottufficiali dell'Arma in servizio permanente al momento dell'entrata in vigore della legge n. 121 del 1981 hanno acquisito un diritto soggettivo pieno di natura patrimoniale alla riliquidazione del loro trattamento economico sulla base della equiparazione retributiva con i pari grado o qualifica del personale della Polizia di Stato, diritto che scaturisce ex se dalla normativa allora vigente, così come modificata a seguito della pronuncia n. 277/91 della Corte costituzionale, e la cui insorgenza non presupponeva un preventivo intervento del legislatore, essendo ontologicamente giustificato dalla lettura dell'art. 43, comma 17, di detta legge n. 121/81 alla luce della richiamata sentenza n. 277/91. La successiva pronuncia della Corte costituzionale n. 455 del 15 - 23 dicembre 1993, con la quale è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, e dell'art. 2, primo comma, della legge n. 216/1992, circa la diversa decorrenza della perequazione economica per i sottufficiali che avevano fatto ricorso al giudice amministrativo e per quelli che tale ricorso non avevano proposto, è stata interpretata nel senso che la data del 1° gennaio 1992, indicata in detta legge, non vale come discriminazione tra il personale in servizio e quello cessato dal servizio a quella data, ma come data di decorrenza degli effetti economici dell'invocata equiparazione del personale dell'Arma, in servizio o in quiescenza, che in precedenza non avevano ottenuto una sentenza passata in giudicato avverso la mancata attribuzione della equiparazione richiesta, con conseguenti riflessi ai fini pensionistici.

La stessa Sezione 2^a, però, con la sentenza n. 346/99/A del 17 dicembre 1999, è pervenuta a diversa soluzione, ritenendo che il legislatore, di fronte alla sentenza della Corte costituzionale del 1991 ed alle pronunce del giudice amministrativo, anziché procedere all'estensione del giudicato a tutti gli interessati, abbia limitato l'onere della spesa, fissando la decorrenza dell'equiparazione tra marescialli ed ispettori della Polizia di Stato soltanto a decorrere dal 1° gennaio 1992, facendo eccezione soltanto per quelli già provvisti di sentenza favorevole passata in giudicato. Richiamando, poi, la sentenza della Corte costituzionale n. 455/1993, ha posto in evidenza che in essa si afferma che la precedente pronuncia del 1991 non statuisce, in generale, sull'equilibrio retributivo fra tutte le forze di polizia, come individuate dall'art. 16 della legge n. 121 del 1981, ma solo in ordine all'equiparazione tra i gradi dei sottufficiali dei carabinieri e le qualifiche del ruolo degli ispettori della polizia di Stato, sottendendo la necessità di ulteriori specifiche valutazioni relative alla comparazione delle mansioni, ed aggiunge che

neppure le pronunce del giudice amministrativo avevano disposto, in via generale, sulla omogeneizzazione retributiva tra le varie forze di polizia. La diversità degli indirizzi giurisprudenziali in sede d'appello testé richiamati, a prescindere da quelli formati in primo grado, esclude l'avvenuta formazione di uno *ius receptum* consolidato, che possa costituire valido ausilio nell'interpretazione della normativa *de qua*, per cui si giustifica la rimessione della questione di massima come sopra delineata.

Passando all'esame della stessa, non può non rilevarsi, innanzi tutto, che nella legge 216/92 nulla è stato previsto per il personale collocato a riposo e segnatamente per quello in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 121/81, ma cessato prima dell'1° gennaio 1992, né in essa sono espresse finalità perequative di trattamenti di pensione con effetto retroattivo, sicché l'interpretazione strettamente letterale non consente di individuare possibili benefici generalizzati per i collocati a riposo.

E proprio per rimediare a tale omissione, nel corso di un procedimento pensionistico, promosso da un ex maresciallo capo dell'Arma dei Carabinieri collocato a riposo in data 3 giugno 1982, è stata investita la Corte costituzionale in ordine alla legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, del decreto - legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 6 marzo 1992, n. 216, dubitando il giudice *a quo* che detta norma, non tutelando il diritto di quei dipendenti collocati a riposo dopo l'entrata in vigore della legge n. 121 del 1981 ma prima dell'emanazione del decreto-legge impugnato, fosse in contrasto con gli artt. 3, 36, 38 e 97 della Costituzione; e ciò in quanto fa decorrere da una certa data la piena equiparazione tra sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri ed ispettori della Polizia di Stato, equiparazione che, a seguito della sentenza n. 277 del 1991, dovrebbe invece ritenersi valida ed operante fin dall'entrata in vigore della legge n. 121 del 1981.

La legge 216 del 1992, quindi, è stata posta in discussione nella parte in cui non prevede il riconoscimento del diritto alla riliquidazione della pensione per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge 1° aprile 1981, n. 121, ma collocato a riposo prima dell'emanazione del decreto-legge sopra indicato, ritenendola in contrasto, oltre che con i parametri costituzionali sopra indicati, anche con la sentenza n. 277 del 1991, tanto da negarne l'efficacia. In altri termini, il vero dubbio di costituzionalità a suo tempo sollevato dal giudice remittente può enuclearsi nel fatto che il legislatore del 1992, non occupandosi del trattamento del personale in quiescenza, avrebbe finito col negare piena efficacia al precetto contenuto nella sentenza n. 277 del 1991, restringendo i limiti temporali di un'uguaglianza di trattamento che dovrebbe considerarsi operante fin dall'entrata in vigore della legge n. 121 del 1981, così violando il principio per cui gli effetti della sentenza che dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma retroagiscono fino al momento dell'entrata in vigore della norma stessa, principio sul quale fanno leva le pronunce che riconoscono il diritto dei ricorrenti, collocati in pensione dopo l'entrata in vigore della legge n. 121 del 1981, ma prima dell'emanazione del decreto - legge n. 5 del 1992, alla riliquidazione del proprio trattamento di pensione.

In proposito, com'è noto, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sollevata e, nel motivare la sentenza n. 241 del 27 giugno - 9 luglio 1996, ha precisato che "*deve considerarsi errato presupposto quello di ritenere che, in seguito alla sentenza n. 277 del 1991, si sia automaticamente verificata la piena equiparazione anche economica, secondo l'omogeneità*

delle funzioni, tra le qualifiche di ispettore di Polizia e quelle di sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri", ribadendo che "la nuova determinazione delle retribuzioni (quale base del calcolo della misura delle pensioni) non aveva formato oggetto di detta sentenza, né si presentava come un'operazione meramente consequenziale alla stessa, ma da quella declaratoria di incostituzionalità discendeva l'esigenza di risolvere diversi e complessi problemi, tra i quali anche quello concernente la decorrenza delle predette nuove retribuzioni, problemi che rientravano nella competenza del legislatore", nel cui operato di prevedere anche il pagamento delle competenze arretrate nei limiti del quinquennio antecedente non è ravvisabile alcuna irragionevolezza.

Lo stesso concetto, peraltro, secondo il quale solo in sede di conversione del d.l. n. 5 del 1992, si è introdotta una equiparazione economica con decorrenza 1° gennaio 1992, è stato riaffermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 465 del 1997, avente ad oggetto la posizione retributiva dei sottufficiali della Guardia di Finanza; e con la recente sentenza n. 439 del 28 dicembre 2001 il giudice delle leggi ha posto in evidenza che con detto provvedimento legislativo si è andati legittimamente oltre il semplice adeguamento alla statuizione di incostituzionalità contenuta nella sentenza 12 giugno 1991 n. 277, procedendo, oltre che al completamento del vuoto di comparazione fra categorie, ad autonome previsioni nell'ambito delle ragionevoli prerogative del legislatore, con la revisione di ruoli, gradi e qualifiche e l'unificazione dei trattamenti di tutti i sottufficiali e qualifiche corrispondenti di polizia, incluse le figure rimaste estranee alle decisioni dei giudici amministrativi e di quello delle leggi.

Sulla base di tali presupposti, la giurisprudenza amministrativa, come evidenziato dallo stesso giudice rimettente, limita il diritto agli arretrati di trattamento economico di attività solo in favore dei sottufficiali dei Carabinieri che avevano già ottenuto una sentenza favorevole alla data di entrata in vigore del citato d.l. n. 5 del 1992, sicché gli altri sottufficiali non sono titolari di alcun diritto retributivo da far valere ai fini di pensione, vale a dire da includere nella base pensionabile. Ed, infatti, la Sezione controllo Stato (deliberazione 24 aprile 1998, n. 35) ritiene che la riliquidazione del trattamento pensionistico per effetto del ricalcolo della base pensionabile a seguito della perequazione derivante dall'equiparazione economica fra appartenenti all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della Guardia di Finanza e quelli della Polizia di Stato, dopo la legge 6 marzo 1992, n. 216, spetti a coloro che abbiano goduto degli arretrati avendoli effettivamente percepiti, giacché, a norma degli artt. 43 (per le pensioni civili) e 53 (per le pensioni militari) del t.u. 29 dicembre 1973, n. 1092, ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza la base pensionabile è costituita dall'ultimo stipendio o paga spettante, ancorché non materialmente percepiti al momento della cessazione dal servizio.

Alla luce delle considerazioni che precedono, dovendosi considerare, secondo il sopra richiamato insegnamento della Corte costituzionale, *errato presupposto* quello di ritenere che, in seguito alla sentenza n. 277 del 1991, si sia automaticamente verificata la piena equiparazione anche economica, secondo l'omogeneità delle funzioni, tra le qualifiche di ispettore di Polizia e quelle di sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri, ne consegue che al quesito posto dalla Sezione regionale, e cioè "se ai sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri, in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 121/81, ma cessati anteriormente al 1° gennaio 1992, debba riconoscersi il diritto alla

riliquidazione della pensione a decorrere da tale ultima data, previa equiparazione al trattamento economico previsto per gli ispettori della Polizia di Stato", deve darsi risposta negativa, qualora non abbiano beneficiato di arretrati retributivi.

Stante la natura del presente giudizio non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti a Sezioni Riunite risolve la questione di massima iscritta al **N.ro. 162/SR/QM** del registro di Segreteria, rimessa dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria con ordinanza n. 416/2002 in data 31 dicembre 2002, dichiarando che *"ai sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri, in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 121/81, ma cessati dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1992, non spetta la riliquidazione del trattamento di pensione, qualora non abbiano effettivamente goduto degli arretrati retributivi"*.

Dispone che, a cura della Segreteria, il fascicolo processuale sia restituito alla Sezione territoriale remittente, per la prosecuzione del giudizio di merito, e siano effettuate le comunicazioni di rito. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 aprile 2003.

L'ESTENSORE

(Antonio Carlo Pensa)

IL PRESIDENTE

(Francesco Castiglione Morelli)

Depositata in Segreteria il 30 maggio 2003

Il Direttore della Segreteria

Carlo Selvaggio